

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI

La Costituzione repubblicana tratta dei doveri dei genitori nell'art.30 a norma del quale "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità". Secondo il successivo art.31, d'altra parte, "La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art.147 C.C. dispone che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli" (è da rilevare come secondo la stessa norma nella versione anteriore alla riforma del 1975 "l'educazione e l'istruzione" dovevano "essere conformi ai principi della morale"), l'art.261 C.C. estende tali doveri ai genitori dei figli naturali riconosciuti e il successivo art.279 accorda al figlio naturale non riconoscibile il diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione.

Altre norme, poi, richiamano o comunque presuppongono gli stessi obblighi nel regolare lo svolgimento dei rapporti fra i genitori ed i figli: sul punto vanno richiamate le disposizioni dedicate alla potestà genitoriale, le quali delineano le modalità di adempimento degli obblighi nei confronti della prole (artt.316 e seguenti C.C.) e sanzionano la loro violazione (artt.330 e seguenti).

Va prima di tutto osservato come una lettura sistematica delle norme in materia consenta di concludere nel senso che i doveri dei genitori nei confronti della prole non sono necessariamente legati alla titolarità della potestà parentale ma sorgono in conseguenza del semplice fatto naturale della procreazione.

Ciò è vero non soltanto per quanto concerne il mantenimento ma altresì per ciò che riguarda l'istruzione e l'educazione: sul punto si vedano l'art.279 C.C. sopra citato, l'art.5 della Legge 184/1983 (che impone all'affidatario il dovere di "accogliere

presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione”, anche quando la potestà è rimasta in capo ai genitori) e le successive norme contenute nella legge da ultimo citata in tema di affidamento preadottivo (secondo le quali durante lo stato di adottabilità la potestà sul minore è esercitata dal tutore nominato dal tribunale per i minorenni, mentre alla educazione e all’assistenza materiale del predetto provvedono i richiedenti l’affidamento).

Ciò premesso, deve poi rilevarsi come quelli previsti dall’art.147 C.C. (e mutuati dall’art.30 Cost.) non esauriscano gli obblighi che gravano sui genitori: sul punto va infatti considerato che tutti i doveri che la legge impone ai coniugi riverberano i loro effetti anche sui figli e, d’altra parte, che l’art.12 della legge 184/1983 parla di prescrizioni che il giudice dei minorenni impartisce ai fini di assicurare “l’assistenza morale” al minore adottabile, assistenza che certamente deve essere prestata anche al minore inserito nella famiglia di origine.

In realtà, dal complesso delle norme in materia si ricava che la legge richiede ai genitori l’impegno a fare tutto il possibile per esaudire le esigenze morali e materiali del minore e soddisfare quindi il suo interesse, collocato in una posizione di preminenza nella disciplina dei rapporti genitori-figli (si vedano l’art.155 C.C., il quale dispone che in caso di separazione dei genitori i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati “con esclusivo riferimento all’interesse materiale e morale di essa”, gli artt.155 *bis* e 155 *quater*, i quali prevedono che il giudice può affidare il figlio ad uno solo dei genitori e attribuire il godimento della casa familiare sempre valutando “l’interesse del minore”, l’art.316 secondo cui il giudice, chiamato a dirimere il contrasto fra i genitori, “suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio”).

In altre parole, la “potestà dei genitori” (che dopo la riforma del 1975 ha sostituito la “patria potestà”) è costituita dal fascio di poteri e doveri che sono attribuiti in ugual misura al padre ed alla madre e sono finalizzati alla cura dei figli.

In quanto indirizzata alla tutela di un interesse altrui la potestà genitoriale può qualificarsi come un “ufficio di diritto privato” (il diritto romano avrebbe parlato di “*munus*”), istituto che, pur muovendosi nell’ambito del diritto privato, è regolato da

disposizioni di ordine pubblico che lo caratterizzano come una posizione personale, insuscettibile di rappresentanza, indisponibile e irrinunciabile.

Le norme introdotte in materia di potestà genitoriale dalla riforma del 1975 (le quali contengono diversi riferimenti all'“interesse del figlio” ed al “pregiudizio del figlio”) evidenziano un mutamento di prospettiva rispetto alla precedente disciplina, nell'ambito della quale la potestà era intesa soprattutto come “autorità”.

In tale prospettiva si collocano l'abrogazione dell'art.319 C.C. (che attribuiva al genitore l'iniziativa per ottenere il collocamento del minore in un istituto di correzione in caso di “cattiva condotta”) e la scomparsa, nell'art.315 dello stesso Codice, dell'obbligo per il figlio di “onorare” i genitori, oggi sostituito da un obbligo di “rispetto” (peraltro inteso in senso più che altro etico e posto a carico anche dei figli maggiorenni, e dunque indipendente dalla soggezione alla potestà).

Anche quelle norme (come l'art.318 C.C. secondo il quale il figlio non può abbandonare la casa dei genitori e qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare) le quali esplicitano la sussistenza, anche oggi, di una posizione subordinata del figlio minore, sono intese più come un mezzo per facilitare la soddisfazione degli interessi del minore che per ribadire l'autorità dei genitori (tant'è che il giudice, ove l'abbandono sia motivato da ragioni che rappresentano l'esercizio delle libertà del minore, prima di emettere il proprio provvedimento, è tenuto a considerare tali motivazioni: cfr. Trib. Minori Trieste, 21 giugno 1988).

Dell'ampio dovere di curare la prole, gli obblighi elencati dall'art.147 più volte citato costituiscono quindi manifestazioni tipiche, ma non esaustive, a loro volta passibili di ulteriori specificazioni, quali l'obbligo di custodire e correggere i figli.

Escluso l'obbligo di mantenimento (il quale ha carattere essenzialmente patrimoniale) l'adempimento degli altri doveri richiede necessariamente un rapporto diretto tra i genitori ed i figli, in assenza di che ben difficilmente i primi potrebbero realizzare quei fini educativi e di assistenza morale che la legge loro assegna.

In proposito si parla in dottrina di doveri personalissimi ed infungibili, nel senso che gli stessi non possono essere trasferiti né interamente delegati a terzi.

Altra caratteristica, che discende dal dato testuale dell'art.147 C.C., è che i doveri nei confronti della prole incombono su entrambi i genitori, sicché deve escludersi che uno di essa possa liberarsi del loro adempimento mediante un accordo che li faccia gravare esclusivamente sull'altro, e che sia lecito che le funzioni vengano delegate *in toto* ad uno solo dei genitori.

In tal senso d'altra parte si esprime il secondo comma dell'art.316 C.C., il quale dispone che "la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori" (e del resto tale direttiva può ritenersi una esplicitazione in materia del criterio generale stabilito dall'art.144 C.C., secondo il quale "i coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare").

Allorché i genitori convivono, le deroghe alla regola dell'esercizio congiunto della potestà sono del tutto eccezionali: esse sono previste dall'art.317, primo comma (il quale regola le ipotesi in cui, a causa di un impedimento materiale – quale la malattia, la emigrazione, il servizio militare, la navigazione o la latitanza – oppure giuridico – la decadenza dalla potestà, l'assenza, l'interdizione – uno dei genitori non sia in grado di esercitare la potestà, disponendo che tutte le relative funzioni vengono assunte *ipso jure* dall'altro genitore) e dall'art.316, quarto comma (il quale stabilisce che, in caso di disaccordo fra i genitori su questioni di particolare importanza, ove sussista un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili, facendo in tal modo risorgere la vecchia preminenza paterna all'interno del nucleo familiare).

Il secondo comma della norma da ultimo citata d'altra parte, precisa che "la potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno dei genitori", prevedendo che in tali casi l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto stabilito dall'art.155 C.C..

Orbene, tenuto conto del disposto del terzo comma di tale ultima norma quale risultante dalla riforma del 2006, ne segue che anche nelle ipotesi di crisi familiare la potestà continua ad essere normalmente esercitata da entrambi i genitori, sempre tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con la previsione (speculare rispetto a quella dell'art.316) che in caso di disaccordo

la decisione sarà rimessa al giudice (in questo caso al Tribunale ordinario, ed in particolare a quello competente per la separazione e/o il cosiddetto divorzio).

Nell'ipotesi di figlio naturale riconosciuto l'art.317 *bis* C.C., per il caso in cui i genitori siano conviventi, richiama la disciplina dettata dall'art.316 per i figli legittimi, disponendo che, ove ciò non accada, la potestà sia esercitata dal genitore con il quale il figlio convive ovvero, se il figlio non convive con nessuno dei due genitori, dal primo che ha effettuato il riconoscimento. Il tutto salvo diversa determinazione del giudice (in questo caso il Tribunale dei minorenni), che può anche escludere entrambi i genitori dalla potestà e nominare un tutore.

La norma si applica sia ove il riconoscimento sia stato volontario sia nel caso in cui lo stesso sia stato accertato giudizialmente (ed è proprio in tale ultima ipotesi che normalmente il giudice interverrà ai sensi dell'ultima parte del secondo comma).

Va rilevato come, diversamente da quanto previsto dall'art.316, nel caso di mancata convivenza fra i genitori naturali la legge non preveda la possibilità per quello di essi che non esercita la potestà la facoltà, nel caso vengano assunte decisioni pregiudizievoli per i figli, di ricorrere al giudice: è da reputarsi, peraltro, che in tali ipotesi, possano essere esperiti i ricorsi di cui agli artt.330 e 333 C.C..

Venendo a trattare in modo più specifico dei diversi obblighi, si deve rilevare come la legge non fornisca indicazioni sul contenuto del dovere di educazione: la sola direttiva in materia è quella contenuta nell'art.147, il quale (come già abbiamo ricordato) impone ai genitori di tenere conto "delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli".

La norma da ultimo ricordata sembra modellata su quelle contenute rispettivamente nel diritto tedesco (secondo il quale "nell'allevamento e nell'educazione del figlio i genitori prendono in considerazione la crescente capacità ed il crescente bisogno del figlio di agire indipendentemente ed in modo responsabile") e austriaco (il quale prevede che "per valutare il bene del figlio devono essere prese in considerazione la sua personalità e i suoi bisogni, in particolare le sue disposizioni, capacità, tendenze e possibilità di sviluppo, così come – corrispondentemente – i rapporti con i genitori").

Il fatto poi che nella versione attuale di detta disposizione sia stato eliminato l'originario riferimento ai "principi della morale" (ai quali i genitori avrebbero dovuto ispirarsi nell'educare i figli), da un lato indica che i contenuti della relazione educativa sono individuati non più sul versante degli adulti bensì su quello del minore e, dall'altro, si giustifica con il riconoscimento ai genitori del diritto di esercitare la loro funzione educativa liberi sia dall'intervento dello Stato che, in genere, da interferenze di terzi.

Ciò nonostante, la possibilità riconosciuta ai genitori di trasmettere ai figli le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose non può estendersi fino al punto di negare l'esistenza di qualunque limite esterno, non essendo concepibile che l'ordinamento possa tollerare che la libertà educativa sia indirizzata contro i suoi principi fondamentali, quali risultano dalla Costituzione e dal diritto penale.

Tale situazione finirebbe con l'integrare una assenza di educazione, al limite rilevante ai fini dell'applicazione degli istituti previsti dalla Legge 184/1983.

Senza contare che, ove il genitore violi o abusi i doveri legati alla potestà parentale o abusi dei relativi poteri, egli potrà essere sanzionato ai sensi degli artt.330 e seguenti C.C., fino ad essere dichiarato decaduto dalla potestà stessa e allontanato dal minore (o questi da lui).

Il divieto di abuso si estende a tutti i rapporti intercorrenti fra i genitori ed i figli, assumendo particolari connotati per quanto riguarda la liceità degli interventi correttivi.

Se in via generale si ammette l'attuazione dello *jus corrigendi* anche con mezzi coercitivi, va ricordato che la liceità dell'uso di questi ultimi può scontrarsi con l'art.571 C.P., il quale (come è noto) punisce l'abuso di mezzi di correzione "se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente".

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dalla norma sopra citata presuppone un uso legittimo e consentito di tali mezzi, tramutato per eccesso di tali mezzi in illecito (abuso), con la conseguenza che tale reato non è configurabile qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno.

La Cassazione ha in particolare rilevato che “con riguardo ai bambini il termine <<correzione>> va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo”, statuendo che “in ogni caso non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità sensibile ai valori di pace, di tolleranza e di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice” (Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 1996 n.4904)

Un altro limite all’intervento educativo deriva dal principio esplicitamente riconosciuto dal diritto tedesco e sopra ricordato, in forza del quale i genitori devono prendere in considerazione la crescente capacità ed il crescente bisogno del figlio di agire in modo indipendente.

Sul punto va ricordato come da tempo in campo internazionale sia stato riconosciuto al minore, capace di formarsi un’opinione, il diritto di esprimerla liberamente in qualunque materia, dovendosi dare alle opinioni dello stesso il giusto peso relativamente alla sua età e maturità.

In accoglimento di tale indicazione, il diritto italiano è andato sempre più ampliando il diritto dei minori ad interloquire ove vengano in gioco i loro diritti.

Significativo in proposito è il disposto dell’art.155 *sexies* C.C. (a norma del quale in caso di separazione fra i genitori, prima di assumere i provvedimenti provvisori, “il giudice dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età minore ove capace di discernimento”) nonché quello degli artt.22 e 23 della Legge 184/1983.

Né può inoltre non farsi menzione delle disposizioni contenute nella Legge 194/1978, in forza delle quali anche i minori possono ottenere la somministrazione di mezzi contraccettivi (art.2) e le minorenni possono essere sottoposte, su propria richiesta ed in assenza dell’assenso di chi esercita la potestà parentale o la tutela, ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza.

Alla luce di quanto sopra non può che concludersi nel senso che il figlio ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età possa liberamente esercitare il proprio credo religioso (in esso compresa la professione di ateismo) e il proprio convincimento politico, dovendosi escludere in materia la legittimità di interventi dei genitori diretti a vietare le pratiche in questione o imporne di alternative.

Resta la questione se in casi simili il minore possa agire direttamente per la tutela dei propri diritti di libertà od abbia soltanto la facoltà di sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero perché siano adottati i provvedimenti di cui all'art.333 C.C..

Al dovere di educazione si affianca quello di istruzione, garantito in via autonoma dall'art.34 della Costituzione, e che per i genitori comporta l'obbligo di sostenere le spese relative, operare scelte per conto dei figli rappresentandoli nelle iscrizioni e nelle pratiche burocratiche, vigilare sulla frequenza e sul profitto scolastico.

Il rilievo che debba tenersi conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli unito a quello per cui l'obbligo del mantenimento della stessa non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte loro della maggiore età ma perdura sino a quando questi non abbiano portato a termine la loro formazione o dimostrato una colpevole inerzia nel completare il ciclo di studi intrapreso, esclude che l'obbligo in parola possa ritenersi soddisfatto con la conclusione del ciclo della istruzione obbligatoria (a tutela del quale è prevista anche la disposizione dell'art.731 C.P.).

Ovviamente la situazione dovrà essere valutata caso per caso, tenuto conto delle condizioni sociali e familiari, ma avendo comunque riguardo ad un criterio di normalità, secondo quanto suggerito l'art.742 C.C., il quale al secondo comma esclude il carattere di liberalità delle spese "per l'istruzione artistica e professionale" che non "eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche" di chi le ha sostenute.

Anche in materia di istruzione vanno richiamate le osservazioni sopra svolte circa l'esigenza di contemperare la discrezionalità della scelta del genitore circa il tipo di scuola da far frequentare al figlio e la richiesta di quest'ultimo di scegliere il corso di studi o decidere la sua interruzione.

Se è vero infatti che la scelta di iscrivere il minore ad una scuola pubblica piuttosto che privata, laica o confessionale e, in genere, ad un istituto piuttosto che ad un altro (scelta che deve essere assunta di comune accordo fra i genitori, salvo in caso di disaccordo la possibilità di ricorrere al giudice: cfr. artt.316 e 155 C.C.) non incontra in via di principio limiti particolare, è vero altresì che violerebbe il principio della libertà di istruzione garantito dalla Costituzione il genitore che volesse imporre al figlio, ormai capace di autodeterminarsi, la frequenza ad una scuola non confacente alle sue capacità ed alle sue inclinazioni, oppure volesse impedirgli di scegliere, al termine del percorso scolastico obbligatorio, in luogo della prosecuzione degli studi lo svolgimento di una attività lavorativa.

E veniamo ora a trattare del risvolto patrimoniale del dovere di accudire la prole: quell'obbligo di mantenimento sul quale, nel momento della crisi familiare, si appunta di solito l'attenzione degli avvocati e dei giudici.

In materia, la giurisprudenza già con la sentenza 9 gennaio 1976 n.38 la Suprema Corte aveva affermato che "l'obbligo dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli non cessa automaticamente quando questi abbiano raggiunto la maggiore età, ma ha una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso concreto; tale obbligo, più ampio di quello alimentare propriamente detto, prescinde dallo stato di bisogno del figlio e si commisura in proporzione delle sostanze del padre e della madre, non comporta poi in nessun caso un protrarsi della potestà genitoriale, né la presuppone necessariamente, in quanto risulta espressamente dalla legge che esso spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimità quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, mentre non viene meno nei casi di decadenza del genitore legittimo o naturale dalla relativa potestà", giungendo ad una serie di conclusioni che possiamo qui riassumere:

- l'obbligo del mantenimento prescinde dalla potestà genitoriale, e viene riconosciuto anche a favore dei figli maggiorenni non ancora in grado di provvedere al proprio sostentamento. Vedi sul punto Cass. Civ. 6 novembre 2006 n.23673, secondo la quale "l'obbligo dei genitori di concorrere fra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art.148 c.c. non cessa, *ipso facto*, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi

ultimi ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione", nonché Cass. Civ., 3 novembre 2006 n.23596, 11 luglio 2006 n.15756 e 3 aprile 2002 n.4756, con la precisazione che, d'altra parte, "è da escludere il diritto ad essere mantenuto dal figlio maggiorenne, ... qualora il ragazzo abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità, atteso che non può avere il rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni" (Cass. Civ., 28 gennaio 2008 n.1761);

- esso prescinde da ogni accertamento costitutivo dello *status* di figlio, sorgendo semplicemente dal fatto naturale della procreazione. Sul punto la Cassazione ha affermato con sentenza 28 giugno 1994 n.6217 che "l'obbligo del genitore di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda. Ne consegue che nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Pertanto, una volta intervenuta siffatta pronuncia, egli deve corrispondere al genitore che ha riconosciuto il figlio, in proprio, le somme versate che

questi ha anticipato per far fronte da solo al mantenimento, mentre, per il periodo successivo è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio minore versando all'altro genitore, quale esercente la potestà, l'assegno mensile posto a suo carico". Conformi, Cass. Civ., 3 novembre 2006 n.23596, 11 luglio 2006 n.15756 e 22 novembre 2000 n.15063, la quale ha espresso il principio in forza del quale "il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo del mantenimento che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale e in relazione al quale pertanto non rileva, come invece accade con riguardo a questa ultima, a norma dell'art.317 *bis* c.c., la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombando detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione";

- proprio per tale caratteristica l'obbligo del genitore inadempiente di rimborsare chi ha provveduto in sua vece non è limitata ai ratei maturati dopo la domanda o la costituzione in mora (come stabilito per le obbligazioni alimentari dall'art.445 C.C.) ma si estende anche agli esborsi precedenti, salvo il rilievo, in materia di filiazione naturale, che, poiché l'azione per ottenere il rimborso non è "concretamente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo *status* di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti al momento della nascita), con la conseguenza che detto momento segna altresì il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione del diritto stesso" (Cass. Civ. n.23596/2006 già citata);
- la sua estensione del diritto oltre la maggiore età implica il riconoscimento di una legittimazione ad agire *jure proprio* in capo al figlio maggiorenne che intenda farlo valere. Sul punto si leggano Cass. Civ., 16 luglio 1998 n.6950 (secondo la quale "la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si

sovrappone ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento”) e 21 giugno 2002 n.9067 (la quale, nelle ipotesi di separazione o divorzio, ribadisce che “il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione *jure proprio* all’azione per ottenere dall’altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento)”);

- tale obbligo non ha natura strettamente alimentare, per cui la sua misura è indipendente dallo stato di bisogno del figlio ed è legata a complessi criteri di determinazione. Sul punto esiste una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito della quale possono essere ricordate la pronuncia 14 febbraio 2003 n.2196, secondo cui il dovere di mantenimento “obbliga i genitori, ex art.148 c.c., a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale”, la sentenza 8 novembre 1997 n.11025 che, nel ribadire i concetti sopra espressi, ha ribadito che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori ... di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, estese anche ... alla opportuna predisposizione – sin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell’art.148, non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivante dall’attività professionale del genitore non convivente, quanto piuttosto ad una

valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età indicata" e la pronuncia 18 agosto 2006 n.18187 in forza della quale, posto che "la normativa sull'affidamento congiunto della prole non ha alcuna rilevanza economica, ma attiene alle esigenze pedagogiche ed esistenziali dei figli, è ovvio che pure in regime di affidamento congiunto i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento della prole comune non in misura paritaria ma, come oggi prescrive l'art.155 novellato, secondo un principio di proporzionalità, vale a dire considerando le esigenze dei figli, il loro pregresso tenore di vita, i tempi di loro permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi gli obbligati, la valenza economica dei compiti domestici e delle cure assunti da ognuno dei genitori".

Concludo rammentando che l'art.148 C.C., allorché i genitori "non hanno mezzi sufficienti" per provvedere al mantenimento della prole (ma non anche quando ne siano provvisti e non li vogliano mettere a disposizione) chiama ad intervenire in via sussidiaria "gli altri ascendenti, legittimi o naturali, in ordine di prossimità", i quali dovranno fornire quanto necessario non direttamente al nipote ma ai genitori obbligati al mantenimento (con l'ulteriore osservazione che il nipote non ha azione diretta nei confronti degli ascendenti, a meno che non faccia valere il diverso diritto agli alimenti ai sensi dell'art.433, n.3), C.C.).

La norma da ultimo citata prevede ai commi II, III e IV, la possibilità di ricorrere ad una procedura particolarmente snella (ed affine a quella del ricorso per ingiunzione) al fine di ottenere, da parte di chiunque vi abbia interesse, che una quota dei redditi del genitore inadempiente all'obbligo di mantenimento sia versata dal terzo debitore direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, ed è stata ritenuta utilizzabile "sia come strumento di distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi" (cass. Civ., 17 aprile 2007 n.9132).

Una ultimissima considerazione merita la tendenza, affermata da ultimo, ad ammettere l'obbligo risarcitorio per danni derivanti dalla violazione degli obblighi familiari: a favore di tale soluzione milita il carattere atipico dell'art.2043 C.C., il quale potrebbe quindi applicarsi anche in favore dei figli pregiudicati dal comportamento di genitori irrispettosi dei doveri di cui all'art.147.

In applicazione di tale orientamento la Corte di Cassazione con la pronuncia 7 giugno 2000 n.7713 ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza con conseguente << lesione in sé >> di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore”, in quanto “poiché l'art.2043 c.c., correlato agli artt.2 e ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)”.

Il Tribunale di Siena con sentenza 4 dicembre 2007 ha da parte sua affermato che, “qualora un genitore abbia ad ignorare del tutto un figlio, fin dalla primissima infanzia, negando senza alcun motivo ed ininterrottamente, ogni cura economica, affettiva ed assistenziale al figlio, sempre mantenuto e curato dalla madre e dalla nonna, va riconosciuto, dopo la morte della madre, il diritto a ottenere dal padre, sino al suo inserimento nel mondo del lavoro, un assegno di mantenimento congruo rispetto alle proprie necessità ed alle possibilità economiche paterne, e di ottenere, altresì, il risarcimento del danno morale causatogli dalla condotta paterna, pur se dell'incuria totale del padre è mancato un accertamento giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art.570 c.p.”.